

### III

## RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO DEL LAVORO

### TRIBUNALE CIVILE DI

### SEZIONE LAVORO

### RICORSO AI SENSI DELL'ART. 414 C.P.C.

PER: Nominativi dei ricorrenti

tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti .

CONTRO: 1) Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di ... – *pro tempore*,  
domiciliato per la carica in; 2) Ministero Istruzione Università e Ricerca in  
persona del Ministro – *pro tempore*, domiciliato per la carica in Viale Trastevere n.  
76, 00153 Roma.

### PREMESSO

- che i Ricorrenti, hanno promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione ex **artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001**, in data 06/12/2002 avanti il Collegio di Conciliazione – Pubblico Impiego – presso la Direzione Provinciale del Lavoro di ... (atto pervenuto per raccomandata alla predetta direzione in data ...); e che sono trascorsi i novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione, senza che lo stesso sia stato esperito per mancanza di convocazione (**art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001**);
- che gli odierni Ricorrenti rivestono tutti la qualifica di Dirigenti delle istituzioni scolastiche, ubicate in ....., per come sopra specificato, con ruolo Regionale amministrato dall'Ufficio Regionale Scolastico della ...;
- che il contratto individuale di lavoro e di affidamento di incarico dirigenziale a tempo determinato è stato sottoscritto da ciascun Dirigente scolastico e dal Direttore

dell'Ufficio Scolastico Regionale di ... nelle date sopra indicate, ma secondo uno stesso, identico schema;

- che ciascun contratto individuale di lavoro e di affidamento di incarico dirigenziale fa espresso rinvio al C.C.N.L. degli stessi dirigenti scolastici, area V, relativo al biennio 1 settembre 2000 – 31 dicembre 2001, non ancora rinnovato; il quale, a sua volta, fa espresso rinvio alla normativa che disciplina lo *status* giuridico dei dirigenti amministrativi, contenuta nel **D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"**, per come successivamente modificato dalla **Legge 15 luglio 2002, n. 145: "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienza e l'interazione tra pubblico e privato"**;

- che, nell'ambito del più generale processo di realizzazione della autonomia e riorganizzazione dell'intero sistema formativo, previsto **dall'art. 21 Legge n. 59/1997**, recante **"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"**, in ossequio all'art. 33, comma 1, della Costituzione, sono stati dettati il **D.P.R. n. 275/1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59"**, e il **Decreto n. 44 del 1° febbraio 2001**, contenente le **"Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche"**, che hanno delineato la nuova configurazione giuridica delle istituzioni scolastiche, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico con una propria rappresentanza legale, costituite da modelli organizzativi ispirantisi ai principi della libertà della scuola, dell'insegnamento e dell'autonomia didattica, organizzativa, di

ricerca, sperimentazione e sviluppo e – sotto il profilo strumentale – dell'autonomia finanziaria e negoziale;

- che, altresì, le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 3°, lett. q), L. n. 59/1997, e art. 1, D.P.R. n. 275/1999, **“sono espressione di autonomia funzionale”**, come le Università e le Camere di Commercio, per cui costituiscono una sorta di *tertium genus* rispetto allo Stato ed agli enti territoriali;

- che **la dirigenza scolastica, essendo elemento costitutivo del nuovo sistema di autonomia della scuola, ripete dallo stesso i principi ispiratori di fondo, che sono quelli della libertà della scuola, della libertà della funzione docente, per cui ogni norma di *status* diretta a regolamentarla deve essere coerente e coesa con quei principi ispiratori;**

tanto premesso in fatto si osserva in,

## DIRITTO

I. **Nullità delle norme che disciplinano l'affidamento dell'incarico ai dirigenti scolastici per violazione di legge ed incostituzionalità** (art. 1 contratto di lavoro individuale e di affidamento di incarico dirigenziale e art. 23 del C.C.N.L. dirigenti scolastici, che richiamano l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, per come successivamente modificato dalla L. n. 145/2002);

La dirigenza scolastica discende dalla funzione docente, prevista dall'art. 33, comma 1 della Costituzione, costituendo di essa forma differenziata, ed è propria, esclusiva e tipica, del nuovo sistema di autonomia della scuola. Infatti, il **comma 16 dell'art. 21 della legge delega n. 59/97**, prevede che il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto debba avvenire nel **rispetto del principio della libertà di insegnamento, ferma restando l'unicità della funzione docente** e nel **rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici.**

In ragione di ciò, nello stesso comma 16 del citato art. 21 della legge delega n. 59/97, era previsto che i contenuti e le specificità della qualifica

dirigenziale nella scuola dovessero essere individuati con apposito decreto legislativo integrativo delle disposizioni del D.Lgs. n. 29/93. Ciò è avvenuto con il D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, recante: "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", che ha, dapprima, integrato il D.Lgs. n. 29/93, e, poi, è stato trasfuso negli artt. 25 e 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145. Tuttavia, detto provvedimento, lungi dal dettare in modo esauriente e completo le norme specifiche dello stato giuridico della nuova dirigenza scolastica, ha attuato in modo del tutto carente la delega, atteso che, sia i contratti individuali, sia il contratto collettivo nazionale della Dirigenza Scolastica Area V, richiamano esplicitamente, non già i citati artt. 25 e 29 del D.Lgs. n. 165/2001, bensì l'art. 19 del medesimo decreto, che reca la normativa generale sancita per il conferimento degli incarichi dirigenziali in favore dei dirigenti amministrativi, del tutto inconciliabile con la peculiarità delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici e degli, altrettanto peculiari, obiettivi alle medesime funzioni sottesi.

Ne consegue che l'avvenuto affidamento degli incarichi dirigenziali agli odierni Ricorrenti in base all'art. 1 del contratto individuale, che contiene l'espresso rinvio ai criteri e ai parametri stabiliti nell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, si appalesa del tutto illegittimo, in quanto manifestamente contrario ai criteri fissati dall'art. 21, comma 16, L. n. 59/97, e dunque costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost., nonché degli artt. 33, comma 1, art. 3, comma 2, Cost., oltre che

**violativo di numerose disposizioni di legge.**

Le ragioni delle lamentate illegittimità vanno individuate, in primo luogo, nella diversità delle fonti costituzionali da cui discendono la dirigenza scolastica, da un lato, e la dirigenza amministrativa, dall'altro. Quest'ultima, nasce dall'attuazione dell'art. 97, 2° comma, Cost., configurandosi come emanazione organica del potere esecutivo, ad esso legata da rapporto di fiduciarietà e, conseguentemente, da rapporto di lavoro a tempo determinato; dirigenza, nei confronti della quale il titolare del potere di indirizzo politico – amministrativo (potere esecutivo) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare, attraverso l'emanazione di direttive generali (artt. 4 e 14, D.Lgs. n. 165/2001).

La dirigenza scolastica, invece, nasce dalla funzione docente ex art. 33, 1° comma, Cost. che così testualmente recita: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". In campo scolastico, peraltro, l'attività didattica, che si compendia nel "Piano dell'offerta formativa", previsto nell'art. 3, D.P.R. n. 275/99, elaborato dal collegio dei docenti con la presidenza (*primus inter pares*) del dirigente scolastico, è coperta da riserva di legge, per cui essa non può essere in alcun modo definita attraverso direttive del Ministro dell'istruzione. In merito, l'art. 1, comma 3, lettera q) della legge delega n. 59/1997, prevede detta riserva per "istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale". Inoltre, nel campo dell'organizzazione e della progettazione dell'attività didattica, tutte le decisioni sono collegiali. Altra riserva di legge in materia è quella prevista dall'art. 2, 1° comma, n. 6, della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, che riguarda: " la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca". Norma, questa, recepita nell'art. 7, 2°

comma, del D.Lgs. n. 165/2001: “ Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca” (in attuazione del citato art. 33, 1° comma, Cost.).

Pertanto, nel nostro ordinamento giuridico non esiste un solo prototipo di dirigenza pubblica, alla quale possa essere applicata, pedissequamente e legittimamente, una medesima normativa di status. Al contrario, esistono dirigenze che sono peculiari rispetto ai singoli ordinamenti, che le prevedono (come quella scolastica), dei quali esse sono elemento costitutivo. E peculiare sta propriamente a significare il possesso di qualità particolari e caratteristiche, non riconducibili ad una categoria unica di ordinamento. È peculiare, per come si dirà appresso, il nuovo sistema di autonomia della scuola, di cui la dirigenza scolastica è elemento costitutivo e certamente non assimilabile alla dirigenza amministrativa.

Parlare di dirigenza pubblica significa risolvere il problema dei rapporti tra politica ed amministrazione, in termini di netta distinzione tra il potere di indirizzo politico – amministrativo, di pertinenza del potere esecutivo, e l'attività di gestione, di pertinenza della dirigenza (attualmente artt. 4 e 14 del D.Lgs. n. 165/2001). Problema, questo, già conosciuto alle soglie della nostra unità nazionale, e rimasto sostanzialmente irrisolto fino alla emanazione della **Legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421** "Delega del governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". È in detta legge la previsione, per quello che qui rileva, della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; dell'affidamento ai dirigenti – nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo – di autonomi poteri di direzione, di

vigilanza e di controllo; della mobilità, anche temporanea, dei dirigenti; della individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali (art. 2 lett. g), numeri 1,3, e 4).

Il conseguente D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" attua – normativamente – i principi contenuti nella citata Legge di delega n. 421, anche in ordine alla nuova dirigenza pubblica. Seguono numerose modificazioni e integrazioni. Si giunge alla Legge delega 15 marzo 1997, n. 59, il cui art. 21 prevede il nuovo sistema di autonomia della scuola e la dirigenza scolastica quale suo elemento costitutivo.

Dalle fonti normative testé richiamate, discendono – tra gli altri – i seguenti corollari:

- la **dirigenza amministrativa ex art. 97, 2° comma, Cost.**, costituisce emanazione organica del potere esecutivo, ad esso legata da rapporto di fiduciarità che, essendo precario nel tempo, comporta l'adozione di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato; rapporto di fiduciarità che diventa più intenso e determinante nel conferimento degli incarichi di vertice;

- la **dirigenza amministrativa** è tenuta a svolgere i compiti che il titolare del potere di indirizzo politico – amministrativo assegna attraverso proprie direttive generali (artt. 4 e 14 del D.Lgs. n. 165/2001);

- per la **dirigenza amministrativa** il provvedimento che conferisce l'incarico deve indicare gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto, nonché la durata

dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati (**art. 19, 2° comma, citato**);

- **i dirigenti amministrativi**, stante il rapporto di fiduciarietà e pur in presenza di valutazioni positive, possono non vedersi ulteriormente affidata la titolarità di uffici dirigenziali, ma essere assegnati – solo su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse – a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento (**art. 19, comma 10, citato**);

- **i dirigenti amministrativi** rispondono dei risultati (responsabilità dirigenziale), per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, ovvero per l'inosservanza delle direttive (**art. 21 D.Lgs. n. 165/2001**);

- **i dirigenti amministrativi** – stante il rapporto di fiduciarietà che li lega al potere esecutivo – possono essere sottoposti a mutamento di incarico in base ad apprezzamento discrezionale, del medesimo potere di cui sono espressione;

- il modello organizzativo tipico degli **uffici amministrativi** è quello di tipo gerarchico, spettando ai dirigenti amministrativi un potere di sostituzione in caso di inerzia di dipendenti (**art. 16, comma 1°, lettera e) citato**);

- la dirigenza scolastica, diversamente, nasce dalla funzione docente ex art. 33, 1° comma, Cost.; non è, dunque, emanazione organica del potere esecutivo;

- **la dirigenza scolastica**, titolare della libertà di insegnamento, non può essere legata al potere esecutivo da rapporto di fiduciarietà, che è proprio dei dirigenti amministrativi. Rapporto di fiduciarietà inesistente anche in base alla riserva di legge che copre l'attività didattica (**citato art. 1, comma 3°, lettera q), legge delega n. 59/1997**). I dirigenti scolastici svolgono l'attività didattica che non è assegnata dal Ministro attraverso proprie direttive;

- **la dirigenza scolastica**, in assenza di un rapporto di fiduciarietà che è precario e limitato nel tempo, non può essere legata da rapporto di lavoro individuale a tempo determinato, bensì a tempo indeterminato;

- **la dirigenza scolastica** – nel campo dell'attività didattica – non svolge compiti "assegnati" dal Ministro dell'istruzione, bensì funzioni discendenti direttamente dal "*Piano dell'offerta formativa*", di cui **all'art. 3 del citato D.P.R. n. 275/1999**; nell'ambito del quale sono fissati gli obiettivi da conseguire, ed ogni Piano – riferito ai vari ordini e gradi di scuola – ha propri ed autonomi contenuti;

- **per la dirigenza scolastica** è impossibile, perciò, che il provvedimento che conferisce l'incarico possa – come per la dirigenza amministrativa – indicare gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice (Ministro istruzione) nei propri atti di indirizzo;

- **la dirigenza scolastica**, titolare della funzione docente e, dunque, della libertà di insegnamento non essendo emanazione organica del potere

esecutivo, né legata ad esso da rapporto di fiduciarietà, deve avere le necessarie e dovute guarentigie per un esercizio libero, autonomo e responsabile della funzione, in quanto ogni dirigente scolastico è doverosamente garante e tutore del pieno e corretto esercizio della funzione docente e, altresì, garante e tutore dei diritti e dei doveri dei discenti.

Dall'analisi comparata delle norme che regolano la diversa natura giuridica del dirigente amministrativo, da un lato, e del dirigente scolastico, dall'altro, deriva, *ictu oculi*, che l'affidamento dell'incarico al secondo, applicando criteri e parametri dettati per il primo, viola, altresì, il cogente disposto recato **dall'art. 21, comma 16, della L. n. 59/97**, che delegava il Governo ad individuare i contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale scolastica, sulla base di precisi e ben individuati criteri, dettati in via esclusiva solo per i capi di istituto delle istituzioni scolastiche, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost..

E valga il vero. L'art. 1 del contratto individuale degli odierni Ricorrenti, stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi **dall'art. 19, del D.Lgs. n. 165/2001**, e dell'art. 23 del CCNL della Dirigenza Scolastica, Area V, e, dunque, in base ai seguenti criteri generali dettati per la dirigenza amministrativa:

- caratteristiche e complessità delle istituzioni scolastiche da affidare;
- attitudini, capacità ed esperienza professionale del singolo dirigente;
- risultati conseguiti anche rispetto ai programmi ed agli obiettivi precedentemente assegnati;
- rotazione degli incarichi.

In merito si osserva che l'incarico a tempo determinato è proprio e tipico

della dirigenza amministrativa, la quale è legata da rapporto di fiduciarietà con il titolare del potere di indirizzo politico amministrativo; rapporto di fiduciarietà che, in quanto precario e definito nel tempo, richiede un incarico a tempo determinato e, dunque, un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

Al contrario, la dirigenza scolastica non è, né può essere, legata da detto rapporto di fiduciarietà, in quanto l'attività didattica organizzata, in quanto coperta da riserva di legge ex art. 1, 3° comma, lett. q), della legge delega n. 59/1997, non è nella disponibilità del Ministro dell'istruzione attraverso proprie direttive, ma – al contrario - essa viene elaborata e progettata collegialmente, attraverso la elaborazione del "Piano dell'offerta formativa", all'interno dell'istituzione scolastica (art. 3, D.P.R. 275/1999). Da ciò discende l'impossibilità, di fatto e di diritto, che tra il Ministro dell'Istruzione e il dirigente scolastico possa nascere un rapporto di fiduciarietà. Escluso il rapporto di fiduciarietà, che ha natura precaria nel tempo, va escluso anche il contratto di lavoro a tempo determinato.

Le ragioni della inapplicabilità ai dirigenti scolastici dei criteri fissati, nell'art. 19, D.Lgs. n. 165/2001, per l'affidamento degli incarichi ai dirigenti amministrativi vanno, altresì, ritrovate nella intrinseca diversità che caratterizza le istituzioni scolastiche dal resto degli uffici amministrativi.

È del tutto pacifico che gli **uffici amministrativi** siano gli uni diversi dagli altri, non soltanto in quanto a competenza, ma anche **sotto il profilo del loro "peso politico"** e amministrativo, per cui è del tutto normale che essi siano – per certi aspetti – **graduati**, nel senso che:

- ogni ufficio amministrativo, in quanto diverso, ha un proprio programma da realizzare, che gli è stato assegnato.

- stante la diversità degli uffici, la diversità dei programmi e il diverso "*peso politico*" che ogni ufficio ha, ne deriva, che – in modo del tutto coerente – la scelta del dirigente vada fatta in base alle attitudini e alle capacità professionali dello stesso dirigente. Di fatto, si stabilisce, di volta in volta, una sorta di graduatoria delle capacità più adatte a dirigere un ufficio piuttosto che un altro. Di qui il rapporto fiduciario tra chi conferisce l'incarico e il dirigente che lo riceve;

- la temporaneità dell'incarico (contratto individuale di lavoro a tempo determinato) è strettamente legato all'istituto della rotazione. Perché un dirigente amministrativo possa, nel tempo, acquisire la conoscenza e la pratica di vari uffici – diversi per competenze e "*peso politico*" – è del tutto necessario che trovi applicazione l'istituto della rotazione.

Di esatto segno opposto sono, invece, le istituzioni scolastiche. Infatti:

- tutte le istituzioni scolastiche – alla luce della vigente normativa costituzionale – hanno la medesima qualità e il medesimo valore, in quanto unica è la finalità istituzionale di esse (istruire, formare ed educare), alla quale corrisponde una medesima destinazione di scopo della funzione docente e dirigente.

- in campo scolastico, l'attività didattica organizzata non viene né assegnata, né definita dal Ministro attraverso proprie direttive, ma è elaborata da organi collegiali interni alle stesse istituzioni scolastiche (DPR n. 275/1999);

- la gestione dell'attività didattica importa necessariamente il principio

della continuità, correlato necessariamente alla tipologia contrattuale a tempo indeterminato in favore dei Dirigenti scolastici. Le scuole, per come detto, non possono essere graduate.

Risulta del tutto privo di razionalità, ma non privo di fantasia, pensare, ad esempio, che tutte le scuole elementari d'Italia, tutte le scuole medie e tutte le scuole secondarie superiori, debbano essere tra di loro "graduate", tanto da poter affermare che, sempre ad esempio, una scuola elementare, essendo più importante di un'altra, richieda un dirigente più "Intelligente" e "preparato" di un altro. Graduazione, poi, da potersi e doversi effettuare anche tra tipi di scuole diverse: tra scuole elementari e medie, tra scuole elementari e medie superiori e via dicendo. L'inapplicabilità del criterio è di tutta evidenza.

Sotto il profilo organizzativo, invece, possono esistere istituzioni scolastiche di maggiore complessità, che richiedono – da parte del dirigente – una maggiore prestazione lavorativa, che è rilevante tuttavia in sede di quantificazione della retribuzione e non certamente in sede istituzionale. Ove così fosse . un istituto tecnico per l'agricoltura – per la sua maggiore complessità – verrebbe graduato come avente una qualità decisamente superiore ad un liceo classico od ad una scuola media; laddove, al contrario, **nella scuola, parametro unico di valutazione è la persona del discente, che ha diritto ad una prestazione didattica adeguata ai propri bisogni formativi, non il tipo di istituzione scolastica frequentata, che è tenuta ad erogare la prestazione.** In tale previsione, che è poi quella costituzionale, le persone non sono certo graduabili.

Di più, la diversità dello status dei dirigenti scolastici discende anche dalla

peculiare procedura di reclutamento, dettata in via esclusiva per i soli dirigenti scolastici dall'art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001, consistente nel superamento di un corso concorso selettivo di formazione a cui è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi. Tale corso concorso, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e moduli di formazione specifica per le scuole elementari e medie, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Il periodo di formazione, altresì, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti ed istituzioni, mentre i moduli di formazione comune e specifici sono realizzati da soggetti appositamente abilitati.. Come si vede, l'accesso alla dirigenza scolastica è rigidamente disciplinato nell'evidente scopo di realizzare una accurata selezione del personale direttivo delle nuove, autonome istituzioni scolastiche, in ragione della delicatezza del ruolo che devono rivestire e delle funzioni che sono chiamati a svolgere. Alla luce di ciò, appare contrario ad ogni principio di ragionevolezza, logica prima ancora che giuridica, non aver previsto consequenziali e specifiche norme dirette a disciplinare l'affidamento degli incarichi ai capi di istituto, ed essersi limitato l'art. 29, D.Lgs n. 165/01 a prevedere che "l'assegnazione della sede è disposta sulla base del presente decreto", implicitamente rinviando alla normativa generale. Anche e soprattutto con riguardo al conferimento degli incarichi di direzione, il legislatore avrebbe dovuto differenziare la dirigenza scolastica da quella amministrativa *tout court*, prevedendo meccanismi di investitura oggettivi e

predeterminati, diretti a salvaguardare fino in fondo la libertà di insegnamento di cui i dirigenti scolastici sono fautori e garanti nello stesso tempo.

Da quanto finora argomentato deriva, *ictu oculi*, che l'attuale conferimento degli incarichi ai dirigenti scolastici avviene in totale spregio dei criteri stabiliti dall'art. 21, comma 16, della legge delega n. 59/97, la cui inattuazione comporta un ulteriore vizio di legittimità costituzionale, ravvisabile nella violazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3, comma 2, Cost., non potendosi negare che due *status* giuridici - dirigente scolastico e dirigente amministrativo - completamente ed intrinsecamente diversi fra loro, sono, di fatto, egualmente disciplinati.

Non senza ribadire la violazione dell'art. 33 della Costituzione, dacché non può considerarsi libera l'attività didattica se l'investitura dei dirigenti posti a capo delle singole istituzioni scolastiche – autonome – rimane di stretto appannaggio del potere esecutivo, di cui sono espressione i dirigenti scolastici regionali

**II. Nullità delle norme che disciplinano la verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti scolastici per violazione di legge e incostituzionalità** (artt. 6, lett. a) e 7, lett. a) contratto individuale e di affidamento di incarico dirigenziale; art. 27, C.C.N.L., che richiama sia il D.Lgs. 30/07/1999, n. 286, sia il D.Lgs. n. 165/2001 per come successivamente modificato dalla Legge n. 145/2002);

I contratti individuali sottoscritti dagli odierni Ricorrenti, agli artt. 6 (stato giuridico e trattamento economico) e 7 (responsabilità dei contraenti), contengono un espresso rinvio alle norme dettate in materia dal CCNL per il personale dell'area V della Dirigenza Scolastica, nonché dal D.Lgs. n. 165/2001.

Ne consegue che, allo stato, la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti scolastici risulta disciplinata dall'art. 23, comma 4, art. 25, comma 2, e art. 27 del

CCNL, che a loro volta richiamano gli artt. 19, comma 10, e 21 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza dettati dal D.Lgs. n. 286/1999. Anche tale normativa si appalesa manifestamente illegittima, in quanto opera una vera e propria identificazione della dirigenza scolastica con la dirigenza amministrativa, in contrasto con la riforma di autonomia della scuola, e in aperta violazione con quanto previsto dallo stesso art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 1, che in proposito stabilisce che i risultati dei dirigenti scolastici debbano essere valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'Amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. Norma, quest'ultima, direttamente derivante dall'art. 21, comma 16 della legge delega n. 59/97 che, alla lettera a), stabilisce come criterio per individuare i contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, l'affidamento di autonomi compiti di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati.

In tale previsione vanno chiarite, in via preliminare, sia la nozione di risultato/i, che la nozione di attività didattica, mettendo in rilievo che, nel campo della gestione della istituzione scolastica – globalmente intesa –, non esiste un solo tipo di attività da svolgere e, perciò, un solo tipo di risultato da valutare, per cui esistono fonti normative diverse, che regolamentano lo svolgimento delle dette attività, dando ad esse diverse configurazioni giuridiche.

La nozione di risultato/i sta a significare l'esito definitivo e conclusivo di un certo tipo di attività diretta al conseguimento di finalità specifiche normativamente definite. Il risultato, come esito definitivo e conclusivo di una attività, trae la sua consistenza dallo scopo da conseguire; dal tipo, o qualità, dell'attività principale, o "istituzionale", da svolgere; dall'esercizio delle funzioni preposte allo svolgimento dell'attività.

In campo scolastico, l'attività da cui consegue il risultato "*istituzionale*" è quella didattica, che si svolge e si evolve secondo proprie regole e secondo una propria organizzazione, che viene svolta dai titolari della funzione docente attraverso la realizzazione del "*Piano dell'offerta formativa*" (art. 3, D.P.R. n. 275/1999). In tal modo, il concetto di risultato/i rende concreta la finalità del servizio, che è quella **di istruire, formare, anche professionalmente, ed educare** il soggetto discente, attraverso una prestazione didattica, che si traduce sempre in un complesso organico e sistematico di apprendimenti specifici, aventi la qualità di essere liberi, critici, sistematici, unitari, disciplinari e non disciplinari, professionalizzati o non professionalizzati, secondo uno standard definito preventivamente in rapporto al tipo di istituzione frequentato (scuola per l'infanzia, scuola

elementare, scuola media e scuole superiori).

Ogni ordine e grado di scuola (da quella per l'infanzia a quella secondaria superiore) ha proprie finalità da conseguire che, in termini di risultato "*istituzionale*", stanno a significare una prestazione didattica avente propri contenuti di merito che non possono esorbitare dalla specificità dell'area scolastica di riferimento. Un risultato istituzionale, allora, rigorosamente coerente ed aderente alle finalità proprie dell'ordine e grado di scuola al quale la valutazione deve fare riferimento.

Altro e diverso tipo di risultato da valutare è quello che consegue allo svolgimento dell'attività amministrativo – contabile, che svolge un ruolo strumentale rispetto all'attività didattica. **Di qui un preciso corollario: in presenza di più tipi di risultato/i da valutare – appartenenti a genus diversi – non può risultare applicabile, pedissequamente e indifferentemente, una medesima normativa, senza cadere in vizi di illegittimità.**

Tanto più che i due distinti tipi di risultati (quello "istituzionale" didattico e quello "strumentale" amministrativo-contabile) fanno capo a due distinte categorie di personale: al personale docente per quello "istituzionale" didattico e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per quello "strumentale" amministrativo contabile, tuttavia facendo capo al dirigente scolastico, in quanto titolare dell'istituzione scolastica e suo rappresentante legale, la responsabilità della gestione della stessa istituzione.

Lo stesso art. 25, D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che il dirigente scolastico nello svolgimento delle proprie funzioni è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. In definitiva, dunque,

nell'ambito della gestione del servizio pubblico di istruzione vi sono fondamentalmente due tipi di attività: quella didattica, svolta dai titolari della funzione docente e disciplinata dal D.P.R. n. 275/1999, e quella amministrativa e contabile – strumentale rispetto a quella didattica –, svolta dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, regolamentata dal Decreto n. 44/2001.

Dalle considerazioni testé svolte consegue che la regolamentazione, sia in sede di contratto individuale che collettivo, della verifica dei dirigenti scolastici e della valutazione dei risultati ai medesimi assegnati, si appalesa del tutto illegittima..

E valga il vero. ***In primis***, appare del tutto illegittimo il comma 4, dell'art. 23 del CCNL, laddove dispone che: "*I responsabili dei singoli uffici scolastici regionali [sono uffici di livello dirigenziale generale]effettueranno, con le procedure di cui all'art. 27 [verifica dei risultati e valutazione], entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto; qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 27, sono tenuti ad assicurare al dirigente scolastico un incarico equivalente*". In merito si osserva:

- la norma riferita, dettata per la dirigenza amministrativa, compresa quella di vertice, in quanto legata al titolare del potere di indirizzo politico – amministrativo da rapporto di fiduciarietà, è del tutto inapplicabile alla dirigenza scolastica, laddove prevede che **il dirigente dell'ufficio regionale scolastico – con assoluta discrezionalità – può non confermare l'incarico**, stante l'assenza totale di alcun rapporto di fiduciarietà tra il singolo dirigente scolastico e il direttore dell'Ufficio scolastico regionale;

- inoltre, la valutazione complessiva dell'incarico svolto dal dirigente scolastico non può essere effettuata secondo il mero arbitrio del dirigente dell'ufficio scolastico regionale che, essendo emanazione organica del potere esecutivo, rappresenta la volontà dello stesso. È di facile intuizione pensare, allora, come un qualunque Ministro dell'istruzione possa, in ipotesi, fare pressione sul proprio alto dirigente perché sia "*trasferito di sede*" il dirigente scolastico scomodo. Il sistema dello spoils system di cui alla legge 145/2002 è del tutto estraneo agli ambiti di applicazione dell'art. 33, 1° comma, Cost., e del D.P.R. n. 275/1999 (regolamento sull'autonomia della scuola);

- non senza considerare che, in ambito scolastico, non esistono incarichi di norma "*equivalenti*" a quello di dirigente scolastico - come invece esistono, per i dirigenti amministrativi - nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dell'Istruzione.

**Ancor più illegittimo appare l'art. 25, comma 2, del CCNL, laddove prevede che**  
*"L'amministrazione può revocare al dirigente scolastico*

*l'incarico prima della scadenza a seguito della valutazione negativa, secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, in merito alla responsabilità dirigenziale". **Tale potere di revoca**, in capo al dirigente scolastico regionale, è del tutto arbitrario poiché, non solo non trova fondamento in alcuna norma giuridica, ma si pone in aperto contrasto con i principi contenuti nella L. n. 59/97, diretti a garantire l'autonomia e l'indipendenza dei dirigenti scolastici dal potere esecutivo.*

*Del pari, illegittime si configurano le procedure previste **dall'art. 27 del CCNL per la valutazione dei dirigenti scolastici e la verifica dei risultati ai medesimi affidati.***

*Il comma 2 dell'art. 27 del CCNL fa espresso rinvio – in materia – all'art. 1 del D.Lgs. n. 286/1999; decreto che definisce la quadruplici tipologia dei controlli interni: controllo interno di regolarità amministrativa e contabile (art. 2); controllo di gestione (art. 4); valutazione del personale con incarico dirigenziale (art. 5 **per come modificato dalla Legge n. 145/2002**); valutazione e controllo strategico (art. 6). Nel citato **comma 2 dell'art. 27** si afferma che l'amministrazione definisce meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti [scolastici], in relazione ai programmi ed agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.*

*Il comma 3 del medesimo art. 27 dispone che: "**le prestazioni, le competenze organizzative dei dirigenti scolastici e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate, in attuazione del comma 2 sulla base***

*anche dei risultati del controllo di gestione*”.

Il comma 4 dell'art. 27 del CCNL, trattando dei “criteri generali che informano i sistemi di valutazione”, afferma che gli stessi *“dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire ...”*.

Il comma 7 dell'art. 27 citato, dispone: *“Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal D.Lgs. 286/1999, e in particolare il disposto dell'art. 1, comma 2, lettera e), si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal D.Lgs. n. 165/2001”*.

La norma collettiva, *de qua*, nonostante la sua complessa formulazione, appare, *ictu oculi*, illegittima in quanto contrastante con norme imperative di legge e, segnatamente, violativa del chiaro disposto recato dall'art. 1, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 286/1999, che stabilisce: “Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori dell'università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca”. Il che stando a significare che la verifica dei risultati nel campo dell'attività didattica – coperta da riserva di legge e che si compendia sul piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 – non può essere effettuata in applicazione dei quattro tipi di controllo di cui al D.Lgs. n. 286/1999.

Esclusi i citati quattro tipi di controllo nel campo dell'attività didattica, ci si deve chiedere quale di questi controlli sia applicabile nel campo dell'attività non didattica svolta nella istituzione scolastica.

È nel campo dell'attività *“strumentale”* all'attività didattica (gestione

amministrativa – contabile e quanto ad essa accede per connessione) che si può e si deve parlare della applicabilità delle norme contenute nel **D.Lgs. n. 286/1999**. Con l'ulteriore precisazione che tale attività risulta interamente disciplinata dal citato Decreto n. 44/2001, che ha affidato la verifica di regolarità amministrativa e contabile della gestione delle istituzioni scolastiche ad un apposito collegio di revisori dei conti (artt. 57 – 60 Decreto n. 44/2001).

Analoghe considerazioni devono essere fatte per il **comma 8 del citato art. 27 del CCNL**, la cui illegittimità risulta palese laddove prevede che la revoca anticipata dell'incarico può avere luogo a seguito dell'accertamento dei risultati negativi di gestione (la norma non effettua alcuna distinzione tra risultati "*istituzionali*" (didattici) e risultati "*strumentali*") o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'**art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001**).

Ancora una volta si pone in evidenza che l'**art. 21 del D.Lgs. n. 165/1999**, per come modificato dalla Legge n. 145/2002, parla di inosservanza delle direttive impartite al dirigente da parte del titolare del potere di indirizzo politico-amministrativo. Nel campo dell'attività didattica, per come più volte sottolineato, e stante la riserva di legge in materia, non possono esistere direttive del Ministro dell'istruzione. Anche l'attività strumentale è regolamentata pienamente dal decreto n. 44/2001 e non da direttive. Appare del tutto illegittimo il richiamo alla "inosservanza delle direttive" in campo di attività coperte da riserva di legge.

Le direttive ministeriali – in campo scolastico – possono riguardare gli

aspetti organizzativi del pubblico servizio scolastico, che possono richiamare interventi del dirigente scolastico, giamaì riguardare l'attività didattica e le regole della gestione amministrativo – contabile fissata dal Decreto n. 44/2001, non derogabili attraverso direttive ministeriali.

Del pari censurabile si appalesa il **comma 12 dell'art. 27 del CCNL** prevede, tra l'altro, che la valutazione del dirigente è effettuata, in prima istanza, da un dirigente dell'amministrazione scolastica designato dal dirigente generale regionale, nel rispetto di quanto previsto **dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1999.**

Escluso che il **D.Lgs. n. 286/1999** trovi applicazione nel campo dell'attività didattica; accertato che nella gestione della istituzione scolastica esiste – fondamentalmente – un duplice tipo di attività, quella "*istituzionale*" (didattica) svolta da personale titolare della funzione docente, e quella strumentale (gestione amministrativo- contabile) svolta da personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tra di loro non assimilabili, ne deriva che la valutazione, pur solo in prima istanza, effettuata "da un dirigente dell'amministrazione scolastica", che può essere o un dirigente amministrativo (non titolare della funzione docente) o un ispettore tecnico (con qualifica dirigenziale e titolare della funzione docente) risulta comunque viziata. Effettuando la valutazione un dirigente amministrativo, competente nell'area strumentale, risulterebbe del tutto palese la sua incompetenza in materia didattica, talché la valutazione in tale ambito risulterebbe viziata. Altrettanto va detto per l'ispettore tecnico, non competente nel campo amministrativo – contabile.

È fuor di dubbio che per la valutazione dei due distinti risultati occorrono

due distinte professionalità esperte nei rispettivi ambiti (ambito didattico – pedagogico e ambito amministrativo – contabile) . Di qui l'incompatibilità e, dunque, l'illegittimità della disposizione, che coinvolge pure l'intero contenuto dello stesso comma 12, in quanto sviluppo logico della disposizione illegittima.

Voler applicare pedissequamente ai dirigenti scolastici la normativa in materia per i dirigenti amministrativi – oltre alle rilevate illegittimità significa, per il Ministero dell'istruzione, universitaria e ricerca, stravolgere la sostanza stessa di detta valutazione in ambito scolastico – avente una propria peculiarità ordinamentale – e privarsi di uno strumento conoscitivo sulla reale portata innovativa del nuovo sistema di autonomia della scuola (D.P.R. n. 275/1999) in quanto valutare il dirigente scolastico significa valutare il nuovo sistema, giacché i risultati – tutti i risultati – sono risultati di sistema.

La valutazione dei Dirigenti scolastici non è mai stata effettuata, nonostante il contratto collettivo sia già scaduto, e la retribuzione di risultato di cui all'art. 6, lettera c) dei contratti individuali firmati dagli odierni Ricorrenti, non è mai stata erogata, essendo surrettiziamente sostituita con una indennità calcolata in modo forfetario.

**III. Nullità delle norme che disciplinano il mutamento di incarico e mobilità dei dirigenti scolastici per violazione di legge ed incostituzionalità (art. 7, lett. b), contratto individuale e di affidamento dell'incarico dirigenziale; art. 24 del citato C.C.N.L., che richiama l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 per come successivamente modificato dalla Legge 145/2002);**

In ordine all'art. 7, lett. b) dei contratti individuali sottoscritti dagli odierni Ricorrenti e all'art. 24 del CCNL, in tema di mutamento di incarichi e mobilità professionale, va osservato che il comma 2 dell'art. 24 fa espresso rinvio all'art. 19 D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato dall'art. 3 della Legge n. 145/2002. Tutto

il contenuto dell'articolo, per come modificato, riguarda **esclusivamente** la dirigenza amministrativa, legata da rapporto di fiduciarità al titolare del potere di indirizzo politico – amministrativo. L'attuale formulazione è il risultato di più revisioni (già **art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993**, poi sostituito **dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1993**, poi **dall'art. 13 del D.Lgs. 80/1998**, successivamente modificato **dall'art. 5 del D.Lgs. N. 387/1998**). Gli attuali contenuti **dell'art. 19**, per come modificato, sono tipici del sistema dello **spolis system** definito dalla **Legge n. 145/2002**, del tutto estraneo agli ambiti organizzativi della libertà ed autonomia della scuola e della libertà di insegnamento **ex art. 33, 1° comma, Cost. e D.P.R. n. 275/1999**.

È di tutta evidenza come **l'art. 24 CCNL**, che fa rinvio **all'art. 19** per come modificato, sia inficiato di illegittimità costituzionale, nella misura in cui consente al potere esecutivo la più ampia discrezionalità in materia e, dunque violando **l'art. 33, 1° comma**, da cui deriva la dirigenza scolastica titolare della funzione docente, Tutta la materia viene rimessa totalmente nella disponibilità del potere esecutivo, dimenticando Costituzione e riserva di legge in materia didattica. Nel rispetto dei principi costituzionali che reggono la materia, la mobilità dei dirigenti scolastici (trasferimento di sede) deve avvenire in base a requisiti oggettivi – predeterminati – e non secondo il mero arbitrio del potere esecutivo, **pena la violazione dell'art. 33, 1°**

comma, Cost.. Anche il dirigente scolastico, proprio nel rispetto del dettato costituzionale, è – e deve essere – titolare di guarentigie, peculiari alla propria funzione e al nuovo sistema di autonomia della scuola. Non si può essere garanti e tutori della libertà di insegnamento dei docenti e dei diritti di libertà dei discenti se la propria funzione non è egualmente libera e autonoma all'interno del nuovo sistema. Infatti, la funzione dirigente nella scuola nasce dalla stessa funzione docente.

\* \* \*

### CONSIDERATO

\* \* \*

altresì, che nel caso di specie non può essere revocato in dubbio come l'art. 21, comma 16, della legge delega n. 59/97, abbia avuto una attuazione solo parziale da parte del D.Lgs. n. 59/1998 (ora artt. 25 e 29 del D.Lgs. n. 165/2001), e che tale inattuazione si configura elusiva dello spirito e dei fini essenziali della delegazione, atteso che le norme che definiscono lo *status* di dirigente scolastico - e, segnatamente, quelle che attengono al conferimento degli incarichi, alla verifica dei risultati, alla valutazione dei dirigenti, al mutamento degli incarichi e alla mobilità - non possono in alcun modo essere mutate dalla disciplina dettata in via generale per tutti i dirigenti amministrativi - attesa la profonda differenza che esiste fra le due figure giuridiche -, ne deriva che l'attuale regolamentazione, prevista sia in sede di contratto individuale che collettivo, lede i diritti fondamentali dei dirigenti scolastici e si appalesa, altresì, costituzionalmente illegittima per tre ordini di motivi:

- 1) *in primis*, per violazione dell'art. 76, della Costituzione, in quanto il

- 2) decreto delegato (D.Lgs. n. 59/1998), disattendo in toto i principi ed i criteri previsti nell'art. 21, comma 16, della legge n. 59/1997, non ha dettato norme specifiche e puntuali dirette a garantire l'autonomia e l'indipendenza dei dirigenti scolastici dal potere esecutivo;
- 3) in secondo luogo, perché il "vuoto normativo" derivante dalla attuazione parziale della delega è stato colmato applicando le norme dettate, in via generale, per i dirigenti amministrativi, con inevitabile violazione dell'art. 3, comma 2, della Costituzione, poiché situazioni giuridiche soggettive profondamente diverse vengono disciplinate in modo identico;
- 4) infine, da tutte le considerazioni finora enunciate risulta palese la violazione dell'art. 33, comma 1, della Costituzione, che mira a garantire ed a salvaguardare la libertà di insegnamento.

Tanto premesso e considerato, .... *ut supra* tutti rappresentati e difesi,

\* \* \*

### RICORRONO

\* \* \*

All'Ecc.mo Tribunale di .... Sezione Lavoro, perché voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., accogliere le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di ..., in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto così decidere:

nel merito: in via principale:

- accertare e dichiarare la nullità dell'art. 1, dei contratti individuali di lavoro e di affidamento di incarico dirigenziale sottoscritti dai Ricorrenti, nonché

dell'art. 23 del CCNL, Area V, Dirigenza Scolastica, periodo 1/9/2000 – 31/12/2001; per violazione di norme imperative di legge e, segnatamente per violazione dell'art. 1, comma 3, lett. q), L. 15/03/1997 n. 59; dell'art. 2, comma 1, n. 6, L. 23/10/92, n. 421; dell'art. 21, comma 16, L. 15/03/1997 n. 59; nonché dell' art. 3, D.P.R. 8/03/1999 n. 275;

- accertare e dichiarare la nullità degli artt. 6, lett. a) e 7 lett. a), dei contratti individuali di lavoro e di affidamento di incarico dirigenziale sottoscritti dai Ricorrenti, nonché dell'art. 23, comma 4, 25, comma 2, e 27 del CCNL, Area V, Dirigenza Scolastica, periodo 1/9/2000 –31/12/2001; per violazione di norme imperative di legge e, segnatamente per violazione dell'art. 25, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; dell'art. 21, comma 16, L. 15/03/1997 n. 59; art. 3, D.P.R. 8/03/1999 n. 275; nonché dell'art. 1, comma 4, D.Lgs. 30/07/1999 n. 286;
- accertare e dichiarare la nullità degli art. 7 lett. b), dei contratti individuali di lavoro e di affidamento di incarico dirigenziale sottoscritti dai Ricorrenti, nonché dell'art. 24, comma 4, 25, comma 2, e 27 del CCNL, Area V, Dirigenza Scolastica, periodo 1/9/2000 –31/12/2001; per violazione di norme imperative di legge e, segnatamente per violazione dell'art. 21, comma 16, L. 15/03/1997 n. 59;

**in via subordinata**: ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 25 e 29 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, nella parte in cui non prevedono norme specifiche puntuali, dirette a disciplinare l'affidamento dell'incarico dirigenziale, la verifica dei risultati e la valutazione dei Dirigenti Scolastici, il mutamento di incarico e la mobilità dei

Dirigenti Scolastici, per violazione degli artt. 76, 3 comma 2 e 33, comma 1 della Costituzione, voglia rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Con vittoria di spese, competenze e d onorari, oltre IVA e CPA, come per legge.

Salvo ogni altro diritto.

Si offrono in comunicazione:

- 1) Copia dei contratti individuali sottoscritti dai Ricorrenti;
- 2) CCNL;
- 3) Copia Raccomandata con ricevuta di ritorno della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt. 65 – 66 del D.Lgs. 165/2001;
- 4) Proposta di legge riguardante la materia in oggetto (Appendice IV).

**I ricorsi giurisdizionali innanzi al giudice ordinario del lavoro - per i casi che noi stessi abbiamo seguito – sono stati curati dagli Avvocati Fabio Massimo Aureli, Giacomina Cisternino e Giovanni Culla, del Foro di Roma, con studio in Via Aurelia 325 – 00165 – Roma; tel. 06/633738; 39638346. Fax 06/39674104. Cell. 338.4872014. E-mail: [avv.culla@tiscali.it](mailto:avv.culla@tiscali.it)**